

(N. 536)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GERVASI, GRAMMATICO, MARIANI, CERMIGNANI, BOCCASSI, BARDELLINI, MANCINO, CERABONA, RAVAGNAN, GIACOMETTI e GRIECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1954

Estensione dell'assicurazione di malattia agli artigiani.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene presentato ha lo scopo di soddisfare l'esigenza ripetutamente manifestata dalle categorie degli artigiani di porsi in qualche modo al riparo dai gravi e quotidiani rischi sociali, ai quali, essi, come i lavoratori dipendenti da terzi, sono sottoposti.

Nel quadro della progressiva estensione del diritto alla previdenza sociale ai lavoratori indipendenti, che si verifica ormai in molti Paesi civili, la estensione dell'assicurazione di malattia, cioè della forma di protezione sociale che si rivolge alla soddisfazione di bisogni più frequenti e pressanti, trova la sua ragion d'essere per gli artigiani nella stessa situazione economica nella quale essi si trovano.

Non si presenta facile la valutazione delle forze dell'artigianato, in quanto le differenti definizioni di questa attività, consentono una limitata utilizzazione dei dati. Nel complesso, gli artigiani, compresi i familiari coadiuvanti ma esclusi i dipendenti estranei, sono valutabili, in base al censimento industriale 1937-1939

e considerando le variazioni presumibilmente avvenute nel periodo, a circa un milione di unità.

Distinguendo questa massa in due settori, artigiani senza dipendenti e artigiani con dipendenti, possiamo ottenere un primo elemento capace di definire la loro situazione.

Secondo uno studio di L. Lenti (*Costo del lavoro e prodotto netto industriale* in «L'Industria» 1950, n. 3) gli artigiani senza dipendenti rappresentavano, nel 1949, l'89 per cento della categoria. Il che vuol dire che la grandissima parte dei nuclei artigiani è costituita da piccole e piccolissime aziende individuali o familiari e che le loro possibilità di espansione sono talmente basse da non presentare se non come eccezione il ricorso a manodopere estranee. Nello stesso settore delle aziende artigiane con dipendenti la occupazione di manodopera estranea è del tutto marginale; nel 1949 infatti poteva venire valutata a 218.000 unità con un rapporto medio di 1,3 dipendenti per ogni artigiano di questo settore.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ancora più significativi sono i dati concernenti la produzione artigianale nei confronti della industriale. Nel 1938 l'artigiano contribuiva con appena il 5,6 per cento del valore netto della produzione complessiva industriale e artigianale, mentre gli addetti (artigiani più dipendenti) erano il 30 per cento almeno del totale. Nel 1951 su un prodotto netto industriale e artigianale (intendendo per prodotto netto il valore della produzione detratti i costi delle materie prime, le quote di ammortamento e le spese di riparazione e manutenzione del macchinario) valutato dall'INSTAT a 3.144 miliardi, la quota dell'artigianato era del 7 per cento (220 miliardi), mentre gli addetti erano almeno il 32 per cento. Ciò dimostra la bassa produttività del lavoro artigiano e conseguentemente il basso livello dei redditi degli artigiani stessi.

Non vanno poi dimenticate le condizioni generali dell'economia italiana per capire l'ambiente in cui opera il nostro artigianato. In una situazione di stagnazione economica, con un mercato che, dominato da grandi monopoli tende ad una progressiva contrazione per la disoccupazione, il basso livello dei redditi delle classi lavoratrici che provoca il dilagare del sottoconsumo, la caduta più accentuata della domanda di determinati prodotti di origine artigianale, i già ristretti margini locali su cui opera l'artigianato subiscono un processo di accelerata riduzione. È evidente che la crisi colpisce in primo luogo e più duramente proprio le categorie di piccoli e medi produttori che sono nella impossibilità di trasferire, sia pure in parte, gli oneri della depressione su altri ceti sociali.

Sfruttati dai grandi monopoli sui prezzi delle materie prime dei semilavorati e degli altri prodotti necessari, schiacciati dalla loro concorrenza, senza possibilità di farvi fronte con una adeguata riduzione dei costi di produzione, gli artigiani per sopravvivere come categoria di lavoratori indipendenti, sono portati ad intensificare al massimo la loro erogazione di forza-lavoro, che naturalmente provoca oltre ad una più rapida usura della capacità lavorativa, e quindi un invecchiamento precoce e una maggiore frequenza infortunistica, anche una più accentuata morbosità. A questa maggiore frequenza di rischi

sociali fa riscontro la carenza di una qualsiasi forma di tutela previdenziale ed anche un basso livello di redditi che rappresenta una remora allo sviluppo della mutualità volontaria.

Il presente disegno di legge pertanto ha lo scopo di ovviare sia pure solo in parte a questa situazione di carenza. Infatti particolari considerazioni mettono in evidenza la urgenza di questo primo passo che investe non solo il problema della estensione della assicurazione di malattia ai lavoratori indipendenti a la stessa tutela sanitaria di tutti i cittadini. Non è chi non veda infatti come il rischio di malattia sia fondamentalmente unitario nel senso che qualsiasi suddivisione di esso si traduce in un generale peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie della Nazione.

La tutela contro le malattie, che ha aspetti di ordine preventivo e curativo, non può essere realizzata solo per alcune categorie di cittadini, o per queste in forma maggiore o in misura diversa che per altre. Pertanto la estensione che forma l'oggetto del presente disegno di legge rappresenta un contributo al generale miglioramento della tutela sanitaria nel nostro Paese.

I primi articoli del disegno di legge hanno lo scopo di dettare i criteri per la individuazione degli artigiani e dei loro coadiuvanti da assoggettarsi all'obbligo assicurativo. Anzitutto l'attività da loro svolta nell'azienda deve essere prevalente rispetto alle altre attività eventualmente esercitate.

La ricerca dei limiti entro i quali l'artigianato può ritenersi compreso, comporta la individuazione della linea di demarcazione che questo settore dell'attività produttiva ha in comune con la piccola industria da un lato e con il lavoro a domicilio dell'altro. Una distinzione tra questo ultimo tipo di lavoro e l'attività artigianale può forse essere fondata, sia pure con molta difficoltà nel campo pratico, in base al principio per il quale il lavoratore a domicilio presta la sua opera su commissione e per conto di terzi, senza mai adire direttamente il mercato per la vendita dei prodotti. Ciò non è, come è noto, per l'artigiano così come per l'industriale; ma assai più laboriosa ed incerta è la ricerca della linea dove l'artigianato finisce e comincia l'industria.

Esaminando la questione da un lato puramente economico, l'artigianato si differenzia dall'industria in generale e anche dalla piccola industria per una particolare « combinazione aziendale », con la prevalenza del lavoro vivo sulle macchine — e cioè una bassa composizione organica del capitale e una bassa produttività — e con una ridotta divisione del lavoro.

Nell'azienda artigiana infatti la prevalenza è data non dal capitale ma dal lavoro; questa scarsa meccanizzazione comporta altresì una altrettanto scarsa divisione del lavoro, il che determina in complesso un carattere poco capitalistico della produzione. Sono intuitive le ragioni che impediscono il tradurre in una formula legislativa tali criteri qualitativi, perchè l'applicazione di essi presupporrebbe necessariamente una casistica impossibile nella quale poter inserire, con riferimento alla composizione organica del capitale, tutti gli innumerevoli casi che si verificano nella pratica per i diversi tipi di lavorazione; senza tener conto poi che per il grado di divisione del lavoro è del tutto impossibile introdurre una norma oggettiva.

In base alle suesposte considerazioni, i presentatori hanno ritenuto opportuno di fare ricorso ai requisiti richiesti ai punti *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 2 del disegno di legge, sulla base della medesima impostazione già adottata dai senatori Gervasi, Adinolfi, Milillo, Cermignani, Saponi, Ghidetti e Tamburrano, presentatori nella decorsa legislatura del disegno di legge dal titolo « Ordinamento delle attività artigiane », disegno di legge decaduto con la fine della legislatura stessa. Ai requisiti in questione è stato ritenuto opportuno aggiungerne un altro, quello del punto *d)* nell'articolo 2 (che pone un doppio limite di reddito, ai fini della ricchezza mobile e della imposta complementare) per l'assoggettamento dell'artigiano all'assicurazione.

Considerati infatti i livelli di reddito della grande massa artigiana, a favore della quale è stato richiesto un contributo dello Stato, è sembrato opportuno garantire, nella presente situazione, che esso fosse convogliato a beneficio di coloro che hanno un titolo di massima urgenza per ottenerlo.

Il presente disegno di legge si fonda sul principio che soggetti dell'assicurazione di malattia debbano essere non solo gli artigiani titolari

dell'azienda, siano essi anche partecipi ad una società di fatto, ma anche quei loro familiari che prestano la loro opera nell'azienda stessa. Tutti costoro sono considerati iscritti in quanto unità paganti, e l'assistenza si dirige ad essi come ai familiari di tutti loro.

Gli articoli da 2 a 6 prevedono quindi la individuazione dei soggetti assicurati attraverso l'accertamento dei requisiti di legge da effettuarsi con un sistema che si richiama a quello già in atto per i lavoratori agricoli. Come questi infatti, gli artigiani ed i coadiuvanti vengono inclusi in appositi elenchi nominativi comunali. Gli elenchi sono formati a cura di Commissioni comunali, e subiscono il vaglio di ricorsi a Commissioni provinciali, e ad una Commissione centrale; tutte queste Commissioni che sono formate da rappresentanti della categoria, si avvalgono per l'espletamento della loro attività del Ministero del lavoro, delle sue Amministrazioni provinciali e dei collocatori comunali che fanno capo ai rispettivi uffici del lavoro e che già svolgono numerose altre consimili attività.

La inclusione degli artigiani negli elenchi comporta la loro classificazione secondo i redditi. Tale classificazione, stabilita dall'articolo 3, si basa su criteri semplici ed oggettivi di individuazione dei redditi fondati su larghe categorie, per le quali può essere agevole ottenere una documentazione probante, mediante il ricorso a norme di legge già in vigore, che danno la prova negativa della consistenza del reddito artigianale. Il massimale della terza categoria è duplice, e si riferisce alla imposta di ricchezza mobile e all'imposta complementare, e corrisponde a quello del punto *d)* dell'articolo 2 che comporta la esclusione dall'assicurazione.

Alla Commissione centrale, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza spettano due compiti:

1° decidere in seconda istanza sui ricorsi degli interessati, ma solo per questioni di diritto e non di fatto. Il contenzioso amministrativo infatti si arresta, ed il provvedimento diviene definitivo, su le decisioni delle Commissioni provinciali e ciò allo scopo di non alimentarlo eccessivamente;

2° emanare tutte le norme di applicazione della legge formulandone il regolamento

che acquista i necessari requisiti formali con la conseguente approvazione con decreto del Ministro del lavoro e facendo ogni anno le proposte per la fissazione della misura del contributo dovuto dagli artigiani, anche esso da approvarsi con il medesimo decreto (articolo 15) e predisponendo di concerto con l'I.N.A.M. le tariffe per la erogazione della assistenza indiretta (articolo 10).

Il presente disegno di legge d'altra parte già prevede all'articolo 6 alcuni criteri da valere per l'accertamento dei redditi. In tal modo si è voluto limitare la competenza della Commissione centrale nell'emanare le norme regolamentari da valere per l'accertamento dei redditi per i quali peraltro, nei limiti della legge, rimane arbitra la Commissione stessa circa il modo migliore di procedere.

Per la individuazione dei familiari aventi diritto alle assistenze, la determinazione di queste e dei loro limiti e forme (articoli da 7 a 12) si è fatto riferimento alle norme vigenti per i lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati assistiti dall'I.N.A.M.; norme emanate con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304. Così è stata attribuita agli artigiani, in considerazione del fatto che essi sono disseminati nelle grandi città e nei piccoli Comuni ed in considerazione del desiderio da loro stessi in varie occasioni manifestato, la facoltà di optare tra la forma diretta di assistenza e la forma indiretta. È stato tenuto fermo il principio che l'onere che dovrà essere sostenuto dalla gestione nel caso di prestazione indiretta deve essere pari a quello che sarebbe stato a carico di essa in caso di prestazione diretta. Principio già solennemente affermato dall'articolo 5, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, a favore dei lavoratori suddetti, ma in pratica disapplicato perchè la tabella predisposta secondo l'indicazione data dallo stesso comma secondo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed approvata dal Ministro del lavoro con il decreto ministeriale 25 giugno 1949, ha dato vigore a tariffe, tuttora vigenti, inferiori agli oneri delle prestazioni erogate in forma diretta.

Perciò l'articolo 10 del disegno di legge, riaffermando il medesimo principio, dispone

che la tariffa per gli artigiani venga in seguito alla approvazione della legge, predisposta di concerto tra l'Istituto e la Commissione centrale per la previdenza sociale degli artigiani, ed approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Sulla base di quanto è già previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, il diritto alle prestazioni per gli artigiani per l'articolo 8 del presente disegno di legge decorre dalla data di validità degli elenchi nominativi e non dalla loro data di pubblicazione.

La affermazione di tale principio è necessaria perchè può determinarsi una sfasatura tra le due date, essendo la pubblicazione posteriore all'inizio dell'anno per il quale gli elenchi sono validi.

Per tali ragioni è stata prevista al secondo comma dell'articolo 8 sulla traccia dell'articolo 4 suddetto, la ammissione alle prestazioni mediante apposito certificato rilasciato dalle Commissioni comunali nelle more della pubblicazione degli elenchi.

Ma poichè tale certificato deve valere per l'assistenza diretta (i lavoratori agricoli ottengono le prestazioni solo in forma diretta) era giusto prevedere esplicitamente (e d'altra parte una norma analoga pur se non espressamente dettata per i lavoratori agricoli può ricavarsi dal complesso del sistema) che coloro che non si sono avvalsi del certificato e che non siano iscritti negli elenchi, pur avendone titolo, possono avvalersi delle prestazioni in forma indiretta.

Poichè infatti costoro non hanno potuto effettuare la dichiarazione prevista dal primo comma dell'articolo 10, non risultando appunto ancora negli elenchi, era logico presupporre, che, non avvalendosi del certificato quale mezzo per ottenere l'assistenza diretta, fossero considerati optanti per la indiretta.

Quanto alle prestazioni erogate ed alla misura di esse, si è fatto riferimento alle norme in vigore per i lavoratori del commercio.

Con il terzo comma dell'articolo 8 è attribuita agli artigiani la copertura assicurativa di 180 giorni in atto per i lavoratori non agricoli assistiti dall'I.N.A.M., considerato che l'articolo 2 del disegno consente la iscrizione negli elenchi solo di coloro la cui atti-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vità artigianale ha carattere di prevalenza rispetto alle altre attività.

L'articolo 11 e l'articolo 12 fissano il termine di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni, in un anno dal giorno in cui le prestazioni sono dovute, tanto nel caso ordinario, quanto nel caso che gli artigiani abbiano diritto alle prestazioni in forma indiretta.

L'articolo 13 affida la gestione dell'assicurazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. È questo un sano principio di unificazione degli organismi assistenziali e di sviluppo delle loro attrezzature che vengono adattate a compiti sempre più vasti, ed al tempo stesso è un principio di saggia amministrazione, in quanto — evidentemente — realizza il minimo costo di gestione, ed impedisce la costituzione di nuovi costosi apparati burocratici, i quali inciderebbero con una elevata percentuale su i fondi destinati all'assicurazione.

Tuttavia, considerando i problemi particolari che nascono dall'estensione dell'attività dell'Istituto ad un importante settore dei lavoratori indipendenti, viene prevista una ragionevole immissione di rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato esecutivo e nei Comitati provinciali dell'I.N.A.M.

Non ci sembra che possa costituire impedimento a questa disposizione, la circostanza che gli artigiani siano, contemporaneamente, anche datori di lavoro.

La esigenza dell'unificazione in un solo istituto dell'assistenza a tutti i lavoratori, dipendenti ed indipendenti, appare preminente; e di fronte ai rappresentanti degli artigiani, i membri di nomina ministeriale possono ben rappresentare le esigenze equilibratrici ispirate dall'interesse della collettività.

L'articolo 14, giusta i criteri generali informatori del disegno di legge, precisa la contribuzione a carico dello Stato, e ne fissa l'ammontare nella misura del 50 per cento del fabbisogno; mentre il residuo 50 per cento viene reperito con un contributo a carico degli artigiani.

Data la modestia del reddito della gran maggioranza degli artigiani, i quali, premuti dal bisogno, sono necessariamente portati a sod-

disfare impellenti esigenze immediate ed a trascurare la difesa contro esigenze probabili ma incerte, il problema non può essere risolto se non attraverso l'assicurazione obbligatoria, integrata da un adeguato contributo finanziario dello Stato. Le vicende della mutualità volontaria di categoria stanno chiaramente ad indicare questo inesorabile limite economico, che non può essere superato nonostante il ricorso a incentivi ed agevolazioni; solo in alcuni grandi centri la mutualità sanitaria ha avuto apprezzabili affermazioni, senza conseguire per altro pienezza di sviluppo e tranquillità di prospettive. Il ricorso alla solidarietà sul piano nazionale, è giustificato dal voto della Commissione ministeriale per la riforma della previdenza sociale, dalla legislazione moderna in materia di protezione sociale dei lavoratori indipendenti, in particolare per una delle attività più importanti, più benemerite e più sacrificate della economia, e deriva dalla chiara norma dell'articolo 38 della Costituzione, laddove stabilisce che ai compiti previsti dall'articolo stesso, provvedono organi ed istituti predisposti o *integrati* dallo Stato. La *integrazione* statale è il caposaldo del nuovo sistema assicurativo per gli artigiani, così come è stato ammesso anche per altre categorie di lavoratori indipendenti, che percepiscono redditi particolarmente bassi, ai limiti od al disotto del minimo economico per l'esistenza. Le condizioni di bisogno, e spesso di miseria degli artigiani costituiscono un ostacolo insormontabile all'autofinanziamento di un sistema protettivo, ed escludono la possibilità di fare affidamento su le risorse della categoria, per destinarne una parte adeguata ai fini previdenziali ed assistenziali.

Il reddito degli artigiani è esiguo, e non di rado inferiore a quello dei salariati (secondo l'indagine Doxa, oltre il 60 per cento delle *famiglie* artigiane vive con un reddito misero, oscillante fra le 12 mila e le 42 mila lire mensili). La recente inchiesta parlamentare su la miseria, ha accertato che su 100 analfabeti, 13 appartengono all'artigianato; le recenti indagini per il censimento, hanno accertato le condizioni di sovraffollamento e di inabitabilità di molti locali adibiti promiscuamente all'abitazione ed all'attività artigianale.

La attività artigiana presenta quindi scarsa

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o nulla capacità di resistenza di fronte ad eventi dannosi che ne sopprimano la capacità lavorativa e che comportino eccezionali oneri per il bilancio familiare.

La misura complessiva del 50 per cento del fabbisogno totale a carico dello Stato, è obiettivamente bassa; sarebbe necessario che almeno due terzi dell'onere complessivo non gravassero su la categoria. Del resto l'onere del 50 per cento, considerando un costo medio annuo per assistibile intorno a lire 5.800 annue, importa un gravame per ciascun contribuente artigiano effettivamente sensibile e che non può essere aumentato, ma dovrebbe piuttosto essere ridotto.

L'articolo 15 si propone di commisurare il contributo a carico in rapporto con le classi di reddito previste dall'articolo 3, in modo che vi sia una relazione fra ammontare del

contributo e capacità contributiva del soggetto. L'aliquota del contributo è variabile di anno in anno, e viene proposta dalla Commissione centrale per la previdenza sociale degli artigiani al Ministro del lavoro che la fissa annualmente in relazione all'andamento della gestione.

L'articolo 16 fissa i termini di prescrizione per la riscossione dei contributi, e l'articolo 17 provvede alla copertura finanziaria per la parte a carico dello Stato.

Onorevoli colleghi, è auspicabile che il presente disegno di legge trovi l'unanimità dei consensi, per i caratteri di alto valore umano e sociale, per gli effetti di ordine economico, per i rapporti con la Carta costituzionale che sono suoi propri; poichè è tempo che anche per gli artigiani vengano disposte provvidenze concrete e di larga portata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria di malattia è estesa agli artigiani inclusi negli appositi elenchi nominativi formati in ogni Comune.

Art. 2.

Hanno diritto ad essere inclusi negli elenchi comunali nominativi degli artigiani assicurati, tutti coloro i quali svolgono attività prevalentemente artigiana ed i loro coadiuvanti, e che abbiano i seguenti requisiti:

a) svolgano un'attività produttiva di beni e di servizi, con esclusione della produzione agricola, non esclusivamente per conto di terzi, ma con produzione almeno in parte per il mercato.

b) svolgano l'attività con il lavoro proprio ed anche con l'impiego di dipendenti in numero non limitato per i mestieri artistici e dell'abbigliamento non in serie, ed in numero non superiore a dieci per tutti gli altri mestieri;

c) svolgano l'attività in una bottega o

laboratorio o nel proprio domicilio o nel luogo designato dal committente o in forma ambulante;

d) risultino avere redditi non superiori a lire 960.000 annue, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e comunque redditi globali, tassabili con imposta complementare, non superiori a lire 1.200.000 annue.

Art. 3.

Gli elenchi nominativi degli artigiani sono compilati in ogni Comune a cura della Commissione comunale per la previdenza sociale degli artigiani.

Gli artigiani ed i loro coadiuvanti sono classificati negli elenchi secondo i redditi, ed inclusi in una delle tre seguenti classi:

Classe prima, per coloro che hanno redditi inferiori a lire 240.000 annue ai fini della imposta di ricchezza mobile e che non sono pertanto tassabili per imposte dirette erariali;

Classe seconda, per coloro che hanno redditi globali inferiori a lire 480.000 annue, e che non sono pertanto tassabili con imposta complementare;

Classe terza, per coloro che hanno redditi non superiori a lire 960.000 annue ai fini della imposta di ricchezza mobile e che sono per-

LEGISLATURA II - 1593-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tanto tassabili con aliquota ridotta, purchè i redditi globali, tassabili con imposta complementare, non superino l'ammontare annuo di lire 1.200.000.

Art. 4.

Contro le risultanze degli elenchi, gli interessati possono avanzare ricorso, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, alla Commissione provinciale per la previdenza sociale degli artigiani.

Contro le decisioni della Commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione delle decisioni stesse, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione centrale per la previdenza sociale degli artigiani. Il ricorso alla Commissione centrale, può avere per oggetto solo la violazione o la falsa applicazione delle norme relative alla compilazione degli elenchi. Contro le decisioni definitive delle Commissioni gli interessati hanno la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 5.

Le Commissioni comunali per la previdenza sociale degli artigiani sono composte di rappresentanti della categoria, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, nel numero di:

- a) quattro, per i Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;
- b) sei, per i Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- c) otto, per i Comuni con popolazione fino a 500.000 abitanti;
- d) dieci, per i Comuni con popolazione oltre 500.000 abitanti;

Le Commissioni comunali sono presiedute dal Sindaco o da un suo incaricato e sono nominate con decreto del Prefetto e durano in carica quattro anni.

Le Commissioni provinciali per la previdenza sociale degli artigiani sono composte di sei rappresentanti della categoria, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, e sono presiedute dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo incaricato.

Le Commissioni provinciali sono nominate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica quattro anni.

La Commissione centrale per la previdenza sociale degli artigiani è composta da otto rappresentanti della categoria designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, ed è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo incaricato. La Commissione centrale è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

Art. 6.

La Commissione centrale di cui all'articolo precedente emana le norme regolamentari per la compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi, per la classificazione degli artigiani, per la procedura relativa ai ricorsi presentati dagli interessati a norma dell'articolo 4, per la notifica dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali e per l'applicazione in genere della presente legge.

Per la classificazione degli artigiani la Commissione centrale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei redditi e le rispettive competenze delle Commissioni comunali e provinciali. Al fini dell'accertamento del reddito delle aziende artigiane, la Commissione centrale dovrà in ogni caso tener anche conto: a) del numero dei dipendenti non familiari, loro qualifiche, e del monte salari pagato; b) del numero dei cavalli-vapore installati in rapporto al tipo di lavorazione; c) del numero e del tipo delle macchine installate; d) della esistenza eventuale della licenza di commercio.

Il regolamento elaborato dalla Commissione centrale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato nel testo preparato dalla Commissione stessa con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le Commissioni comunali, le Commissioni provinciali e la Commissione centrale si avvalgono degli uffici dipendenti dal Ministero

del lavoro e della previdenza sociale e dei collocatori comunali.

Art. 7.

Hanno diritto alle prestazioni previste dalla presente legge gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi ed i loro familiari.

Agli effetti del precedente comma sono considerati componenti il nucleo familiare:

1° il coniuge, purchè non separato legalmente per sua sola colpa;

2° i figli legittimi naturali ed adottivi, fino all'età di 18 anni e senza limiti d'età se permanentemente inabili al lavoro e, se si tratta di figlie nubili, qualora siano viventi a carico dell'iscritto;

3° i genitori a carico dell'iscritto, purchè abbiano superato i 60 anni di età il padre e 55 la madre, e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

4° i fratelli e le sorelle dell'iscritto, nelle condizioni previste al numero 2.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone affette da inabilità permanente non inferiore al 50 per cento.

Art. 8.

Il diritto alle prestazioni decorre dalla data di validità degli elenchi nominativi e cessa con lo scadere del loro periodo di validità.

È anche consentita l'ammissione alle prestazioni di malattia in forma diretta mediante certificato, da rilasciarsi a cura delle Commissioni comunali, che attesti, in base alle risultanze degli atti e nelle more della pubblicazione degli elenchi, il diritto alla iscrizione negli elenchi stessi e la decorrenza della loro data di validità. Il diritto alle prestazioni, cessa 180 giorni dopo la cancellazione dagli elenchi nominativi o dopo lo scadere del periodo di validità degli elenchi nominativi o dopo lo scadere del periodo di validità degli elenchi nei quali l'artigiano trovasi iscritto.

Art. 9.

Agli artigiani e ai loro familiari spettano tutte le assistenze previste dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, fatta eccezione della indennità di malattia.

Tutte le prestazioni sanitarie sono concesse in forma diretta per un periodo di 180 giorni all'anno, con le norme vigenti per i lavoratori del commercio iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, secondo il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304.

L'assistenza integrativa è corrisposta con le forme e secondo le norme vigenti per i lavoratori del commercio e i loro familiari assistiti dall'I.N.A.M.

Art. 10.

Gli artigiani e i loro familiari che preferiscono avvalersi, anzichè della organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, di medici e di luoghi di cura di proprio gradimento, debbono farne dichiarazione all'Istituto stesso entro i primi trenta giorni di ogni anno.

In tale caso essi hanno diritto ad una quota di concorso nella spesa effettiva in misura eguale a quella spesa che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie avrebbe sopportato con la prestazione diretta. A tal fine l'Istituto predetto di concerto con la Commissione centrale per la previdenza sociale degli artigiani, predisporrà una apposita tariffa che, unitamente alle norme per le prestazioni a rimborso e per il controllo di tali prestazioni, sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La dichiarazione prevista dal primo comma potrà essere resa per l'anno 1954 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Coloro che non si sono avvalsi del certificato di cui all'articolo 8 e ciò nonostante non risultino ancora iscritti negli elenchi nominativi pure avendone il titolo, hanno diritto alle prestazioni in forma indiretta, restando soggetti alla prescrizione di cui all'articolo seguente.

Art. 12.

L'azione per conseguire le prestazioni di cui alla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui sono dovute.

Art. 13.

L'assicurazione contemplata nella presente legge è gestita dall'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.

Il Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.M. è integrato da quattro rappresentanti degli artigiani, nominati a norma del 1° comma dell'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, su designazione delle più rappresentative organizzazioni sindacali.

Il Comitato esecutivo dell'Istituto è integrato da un rappresentante degli artigiani.

I Comitati provinciali dell'Istituto sono integrati da rappresentanti degli artigiani, nominati nel numero e secondo le modalità stabilite dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435.

Art. 14.

Agli scopi previsti dalla presente legge sarà provveduto con il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento del fabbisogno con il contributo degli artigiani per il restante 50 per cento.

Il fabbisogno annuale complessivo della gestione è determinato per ogni esercizio finanziario in relazione ai costi medi generali delle prestazioni ed alle spese di gestione,

tenendosi conto delle risultanze degli esercizi precedenti. In aumento del predetto fabbisogno sono portati i disavanzi degli esercizi precedenti ed in diminuzione possono essere portati gli avanzi.

Art. 15.

La misura del contributo a carico delle aziende artigiane è stabilita in relazione al numero degli iscritti, artigiani o coadiuvanti, all'assicurazione obbligatoria di malattia ed in relazione alla loro appartenenza alle classi di reddito previste dall'articolo 3 della presente legge.

La misura del contributo a carico delle aziende artigiane è fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione centrale per la previdenza sociale degli artigiani.

Art. 16.

L'azione per riscuotere i contributi dovuti dagli artigiani si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Art. 17.

La somma a carico dello Stato, corrispondente alla misura del concorso prevista nel precedente articolo 14, viene iscritta a partire dall'esercizio 1953-54, in apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.